

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2912} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ROMITA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**FALCUCCI**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DE MICHELIS**)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(**GRANELLI**)

—

Incentivi per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e Gorizia

Presentato il 24 maggio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo, secondo gli impegni assunti nei confronti delle parti sociali con il protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984, si propone di affrontare la situazione di grave degrado dell'apparato industriale nelle province di Trieste e Gorizia, colpite negli ultimi anni da vistosi fenomeni di deindustrializzazione per la crisi sia delle industrie a partecipazione statale, sia delle piccole e medie imprese private, a cui non è estranea la marginalità geografica derivante dalla prossimità del confine politico.

In particolare la crisi che travaglia le imprese a partecipazione statale — specialmente nei comparti cantieristico, siderurgico, elettromeccanico — ha fermato un settore trainante della economia giuliana con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali ed ha accomunato le province di Trieste e di Gorizia in un'unica « area di crisi », come confermano i risultati ufficiali dei due ultimi censimenti economici, che peraltro danno la « fotografia » di una realtà oggi ulteriormente peggiorata.

Dal 1971 al 1981, infatti, gli addetti complessivamente occupati nelle « unità locali » industriali ubicate nelle province di Trieste e di Gorizia sono diminuiti di ben 9.256 unità, vale a dire del 17,8 per cento essendo scesi da 51.858 a 42.602.

L'incidenza degli addetti all'industria sul totale degli occupati nell'insieme dei settori economici censiti è scesa, nel complesso delle due province, dal 47,1 per cento del 1971, al 38,9 per cento nel 1981. Nella provincia di Trieste, in particolare, tale incidenza è addirittura calata al 32,9 per cento.

La recessione industriale è stata tanto più deleteria, in quanto si è manifestata

in concomitanza con la crisi dell'economia marittima mondiale e con l'improvvisa caduta dei traffici di frontiera, in seguito alle misure restrittive adottate dal Governo iugoslavo il 18 ottobre 1982.

Il problema della debolezza strutturale e della posizione geografica specifica delle due province giuliane, ridotte dal trattato di pace rispettivamente al 16,6 per cento e al 17,1 per cento della loro superficie prebellica, ha trovato fin dall'immediato dopoguerra una particolare comprensione nella legislazione italiana con interventi speciali, che non sono riusciti a dare una solida riconfigurazione all'economia della fascia confinaria.

A Gorizia il regime dei contingenti agevolati, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1985, ha prodotto un certo beneficio all'industria, ora limitato ai settori liquoristico e dolciario.

A Trieste le agevolazioni concesse dall'ex GMA (Governo militare alleato) con gli ordini n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, prontamente recepite nell'ordinamento italiano dopo l'assunzione dell'amministrazione civile nel 1954, ebbero effetti assai positivi e consentirono al settore industriale di mantenere i propri livelli occupazionali, cedendo solo sulla cantieristica, dopo la chiusura del cantiere San Marco nel 1966.

Purtroppo nel 1973, a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, tali agevolazioni si ridussero di fatto solo all'esenzione decennale dell'ILOR, prorogata con legge 22 dicembre 1981, n. 790, fino al 31 dicembre 1985. Di conseguenza si ebbe un'immediata caduta degli investimenti industriali.

Le dimensioni del declino dell'area giuliana sono inoltre direttamente ravvisabili nel confronto tra i ritmi di incremento del prodotto interno, registrati rispettivamente nelle due province e nella media del paese. Infatti Trieste e Gorizia si collocano agli ultimi posti nella graduatoria delle province italiane per il tasso di crescita del valore aggiunto al costo dei fattori, (nel decennio 1970-1979 rispettivamente al 79° e all'89° posto), con valori nettamente inferiori al dato medio nazionale.

La situazione negli ultimi anni si è talmente degradata da richiedere urgenti interventi di riequilibrio e di reindustrializzazione, come riconosciuto nella mozione della Camera dei Deputati in data 22 dicembre 1981, per l'avvio di misure urgenti a favore del Friuli Venezia Giulia.

Tali esigenze di Trieste e Gorizia sono state da ultimo confermate nel « Protocollo sul costo del lavoro » del 14 febbraio 1984, nel quale il governo ha riconosciuto l'urgenza di « promuovere una sede permanente di confronto fra IRI, Regione Friuli-Venezia Giulia e parti sociali », nonché di « valutare i temi più generali della reindustrializzazione dell'area giuliana », iniziando con il « dare un proprio concreto contributo alla iniziativa di sviluppo economico dell'area, mediante il rifinanziamento del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di Trieste e Gorizia e del Fondo Trieste ».

A questi impegni, in particolare agli obiettivi ancora validi di rilancio economico insiti negli accordi di Osimo e ai contenuti del citato protocollo tra il Governo e le parti sociali, intende dare risposta il presente disegno di legge.

L'esperienza storica induce a ritenere che gli strumenti più incisivi per promuovere un'inversione di tendenza e il rilancio dell'economia industriale delle province di Trieste e di Gorizia siano costituiti da un sistema ponderato di interventi statali incentivanti, sottoforma di agevolazioni sia fiscali, sia finanziarie.

Alle agevolazioni fiscali, concernenti sia le imposte dirette, sia le imposte indi-

rette sugli affari, vanno aggiunti sgravi di contributi sociali e agevolazioni finanziarie, mediante il rifinanziamento delle disponibilità dei « Fondi » già costituiti per il rilancio e l'incentivazione dell'economia giuliana.

Oltre alle provvidenze sopra illustrate, volte ad affrontare il grave degrado dell'apparato industriale nelle province di Trieste e Gorizia, il presente disegno di legge non poteva non mirare a risolvere anche alcuni problemi concernenti il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è stato istituito il consorzio obbligatorio dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 267, è stato approvato il suo Statuto.

La creazione del consorzio, determinata soprattutto dall'esigenza di un rilancio delle attività economiche, culturali e sociali (anche se, come ben ricorderete, il consorzio è stato istituito nel quadro delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, a seguito del sisma del 1976), è un'iniziativa di fondamentale importanza per la regione Friuli-Venezia Giulia, la quale, come del resto tutto il nostro paese, svolge un'attività produttiva essenzialmente di trasformazione e di conseguenza la competitività dei suoi prodotti è legata alla capacità di organizzare i processi di trasformazione nella maniera più avanzata e di far ricorso a tecnologie le più sofisticate ed affidabili possibile. Con l'istituzione del consorzio si è, appunto, riconosciuta l'esigenza di privilegiare in modo unitario il momento scientifico e quello tecnologico della ricerca, insieme alla fase di svolgimento, trasformazione ed utilizzo dei risultati, offrendo alla ricerca applicata, finalizzata, la possibilità di svolgere un ruolo determinante con l'elevazione delle capacità tecnologico-innovative della realtà produttiva, consentendo sbocchi più remune-

rativi alla produzione e fornendo modelli di concezione ed attuazione delle infrastrutture ad uso collettivo, con conseguente innalzamento della qualità della vita. Inoltre, va ricordato che le finalità dell'Ente (vedi articoli 4 e 5 dello statuto) non sono limitate nell'ambito regionale, ma intendono produrre i loro effetti anche nella comunità nazionale e verso le regioni europee limitrofe ed i paesi in via di sviluppo.

Sembra superfluo soffermarsi ancora sull'importanza e, soprattutto sull'unicità in materia di ricerca applicata, di tale struttura.

È necessario, invece, sottolineare che il raggiungimento di un livello funzionale, coerente con i compiti che l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste si propone e che la legge le attribuisce, non può prescindere da un interventoattuale di sostegno dell'iniziativa che le permetta una concreta operatività.

In realtà, malgrado che il decreto del Presidente della Repubblica n. 102, del 1978, istitutivo del consorzio e lo statuto prevedano contribuzioni da parte dello Stato, fino ad ora non si è provveduto che con episodiche erogazioni a valere sulla legge per Osimo. Infatti, la stessa formulazione della norma di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo e all'articolo 17 del relativo statuto restringe la possibilità di intervento dello Stato soltanto alle agevolazioni per lo svolgimento di programmi di ricerca da parte delle industrie (vedi Fondo speciale per la ricerca applicata costituito presso l'IMI), ma non consente, per quanto riguarda l'impianto dell'area, intesa quale complesso di edifici, laboratori, servizi generali ed infrastrutture di far ricorso a leggi che in realtà non esistono. Ciò, naturalmente rende molto precaria la vita dell'Ente e ne compromette quelle possibilità di sviluppo che ne avevano giustificato la creazione con legge dello Stato.

Il presente disegno di legge mira perciò, per quanto concerne il consorzio, a

stabilire, in particolare, le assegnazioni finanziarie necessarie per l'impianto dell'area.

Si prevede infatti l'attribuzione al consorzio di un fondo di dotazione di cinque miliardi per il 1985, incrementato di quindici miliardi per il 1986, di venti miliardi per il 1987 e di venticinque miliardi per il 1988 e per il 1989.

A valere sul predetto fondo può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso un importo complessivamente non superiore a dieci miliardi di lire.

Viene inoltre prevista la possibilità per il consorzio di promuovere o partecipare alla costituzione di consorzi industriali.

Inoltre vengono sempre per il consorzio stabilite norme per: l'estensione al direttore generale ed ai dirigenti delle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (assunzione ex articolo 36 legge n. 70, del 1975); la delega per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo a modifiche da apportare allo statuto del consorzio stesso, per migliorarne la funzionalità, e disposizioni relative all'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area di Trieste.

Le norme, limitatamente a quanto concerne la possibilità di promuovere o partecipare alla costituzione di consorzi industriali, vengono estese anche all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, con riferimento, in particolare, allo sviluppo delle ricerche e prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti.

L'Osservatorio geofisico per l'insufficienza delle sue strutture non è in grado di far fronte alle richieste che gli vengono commesse, in particolar modo da terzi, per ricerche di sua competenza e che sono di rilevante interesse economico. Con la norma prevista l'osservatorio potrà avvalersi di strutture esterne, riservandosi le funzioni di direzione e coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono destinate all'incentivazione ed al rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:

a) la produzione industriale, ivi compreso il settore edilizio;

b) la ricerca scientifica e tecnologica;

c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali e di trasporti.

2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.

ART. 2.

1. Nei territori delle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1988 le disposizioni degli articoli 102 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. L'agevolazione di cui al predetto articolo 102 si applica a condizione che l'ammontare degli investimenti effettuati nelle suddette province superi l'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel medesimo periodo d'imposta per beni materiali situati nello stesso territorio. L'agevolazione è estesa agli utili dichiarati e direttamente impiegati nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti o complessi per la ricerca scientifica e tecnologica e per quelli connessi con le attività portuali.

ART. 3.

Il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, riserva il 15 per cento della propria consistenza patrimoniale al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

ART. 4.

1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso, per la durata di quattro anni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti.

2. In relazione a nuove assunzioni, che comportino incremento delle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore della presente legge, lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma è concesso in ragione di dieci punti.

3. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al presente articolo, valutate in lire nove miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni dal 1985 al 1989. Nel medesimo stato di previsione per gli anni dal 1987 al 1991 sono altresì iscritte le somme occorrenti per il rimborso all'INPS, sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali, delle minori entrate, valutate in lire dodici miliardi in ragione d'anno, derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenziali previsto dai precedenti commi.

ART. 5.

Sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'INVIM gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, quando detti tributi sono posti a carico di uno o più dei seguenti soggetti per il perseguimento dei loro fini istituzionali:

1) Ente zona industriale di Trieste (EZIT);

2) i Consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;

3) il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.102.

ART. 6.

Per le finalità di incentivazione e di rilancio economico previste dai precedenti articoli:

a) la disponibilità del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989;

b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con leggi 6 dicembre 1971, n. 1114 e 18 luglio 1980, n. 373, è elevata di lire sette miliardi per l'anno 1985, di lire diciannove miliardi per l'anno 1986, di lire ventiquattro miliardi per l'anno 1987 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995;

c) le disponibilità del fondo destinato al finanziamento di interventi per la

promozione dell'economia della provincia di Gorizia, di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono incrementate di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sette miliardi per l'anno 1986, di lire otto miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. A tal fine l'attività del fondo stesso è prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.

ART. 7.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente comma:

« Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di cinque miliardi per il 1985, incrementato di quindici miliardi per il 1986, di venti miliardi per il 1987, di venticinque miliardi per il 1988 e per il 1989. A valere sul predetto fondo, un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso ».

2. Dopo la lettera o) dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunta la seguente lettera:

« p) previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il consorzio può altresì promuovere o partecipare alla costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società di imprese internazionali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle attività di ricerca scientifica in materia di tecnologie fortemente innovative. L'autorizzazione è concessa sentito il Ministro del tesoro e, per partecipazioni di minoranza, tenendo conto dello specifico interesse dell'iniziativa per il territorio regionale e dell'esistenza di difficoltà per iniziative alternative ».

3. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere presentate per l'approvazione al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, modifiche al vigente statuto del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, tese ad adeguarne la struttura ai nuovi compiti attribuiti.

5. In particolare, sarà introdotto un nuovo organo collegiale esecutivo; saranno rivisti o meglio ripartiti i compiti dei diversi organi amministrativi; sarà riconsiderata la composizione e la durata in carica degli organi amministrativi e del collegio dei revisori dei conti; sarà migliorata la capacità operativa dell'organo consultivo; saranno adottate forme d'intervento ministeriale basate, ove necessario, sull'introduzione dell'istituto di silenzio-assenso.

6. Per l'approvazione delle modifiche statutarie si applica l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

ART. 8.

Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'articolo 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'articolo 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 9.

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società e imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma due del precedente articolo 7.

2. La prevista autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1985-1987, valutato in lire quaranta miliardi per l'anno 1985, in lire ottanta miliardi per l'anno 1986 e in lire cento miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello derivante dalle minori entrate, stimate in lire dieci miliardi annui, connesse alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 2 e 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.